


La libertà religiosa



icemanphotos/Shutterstock

Costituzione italiana, Articolo 8, comma 1

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Costituzione italiana, Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

1. Un lungo cammino, non ancora concluso

La **libertà religiosa** è oggi riconosciuta come fondamentale diritto umano in molte Carte costituzionali e dichiarazioni internazionali. La più importante fra queste ultime, la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite* (1948), all'art. 18 prevede che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti». Un'enunciazione a così ampio spettro della libertà religiosa rappresenta il frutto di un lungo cammino nella storia dell'umanità, costellato da guerre di religione, stragi e persecuzioni. Ma è un cammino ancora incompiuto.

2. Le persecuzioni per motivi di credo

Al momento la libertà religiosa è ben lontana dall'essere effettivamente garantita in ogni parte del mondo. Nelle zone più critiche – Medio Oriente, Africa, Cina e Asia meridionale – le vittime di persecuzioni religiose raggiungono alcune migliaia l'anno. Si tratta di dati incerti, e probabilmente sottostimati: i Paesi che negano la libertà religiosa sono anche gli stessi in cui la libertà di stampa è

assai limitata, e questo impedisce alle minoranze perseguitate di documentare e rendere nota la propria situazione. In breve, le persecuzioni per motivi di credo appartengono ancora al nostro presente, così come gli atti terroristici compiuti in nome del fondamentalismo religioso.

3. La «religione civile» negli Usa

Storicamente, la Costituzione Usa del 1787 è la prima Carta costituzionale a dare un assetto stabile alla libertà religiosa e a regolarne il rapporto con le istituzioni dello Stato. La Costituzione Usa introduce una chiara separazione fra lo Stato e la sfera religiosa, garantendo l'autonomia dei rispettivi ambiti. Lo Stato, si legge nella Carta, non può privilegiare alcun credo rispetto agli altri (nessuna «religione di stato» è ammessa), né può favorire i gruppi religiosi rispetto a quelli non religiosi.

4. L'uso pubblico della religione

È vero che negli Stati Uniti la religione ha un ruolo nella vita pubblica, come in occasione di cerimonie solenni: per esempio, i Presidenti Usa giurano sulla Bibbia, la stessa di Abraham Lincoln. Tuttavia, l'uso pubblico della religione rientra nel concetto di «religione civile». Come scrive il filosofo Michael Walzer, una religione è «genuinamente civile» quando le cerimonie dello Stato richiamano sì quelle di una particolare religione, ma rimangono tuttavia «aperte a una interpretazione puramente politica».

5. Libertà religiosa e laicità dello Stato

Le democrazie costituzionali contemporanee sono accomunate dal pieno riconoscimento della libertà religiosa. Tale diritto viene garantito nella cornice di un modello di Stato laico, cioè autonomo e indipendente dalla sfera religiosa. Ma la laicità dello Stato si articola in modi diversi a seconda dei Paesi, con conseguenti riflessi sul ruolo delle religioni nello spazio pubblico.

6. Il modello assimilazionista

La Francia, per esempio, è il Paese che più di ogni altro identifica la laicità come assenza di ogni riferimento alla religione: lo spazio pubblico deve essere neutro, libero dall'esibizione di qualsiasi

simbolo o indumento che identifichi l'appartenenza religiosa, come il velo islamico, la kipphah ebraica, e anche il crocifisso. Secondo questo modello, detto **modello assimilazionista**, azzerando i riferimenti alle religioni lo Stato esprime la propria neutralità ed equidistanza da tutte le fedi. Ciò non significa che l'esperienza religiosa venga negata: essa anzi è garantita a tutti, ma il suo esercizio appartiene alla sfera privata dei cittadini.

7. Il modello multiculturalista

Un diverso modo di intendere la laicità dello Stato è quello proprio della Gran Bretagna. A differenza del modello alla francese, qui i cittadini sono pienamente liberi di indossare simboli religiosi nello spazio pubblico. La laicità dello Stato è intesa quindi come un sistema che assicura a tutte le fedi un pari «diritto di cittadinanza» – fermo restando, ovviamente, il rispetto delle leggi – in sintonia con l'ottica multiculturalista. La storia della Gran Bretagna come Impero coloniale, con domini estesi in tutto il mondo, ha influenzato lo sviluppo di questo **modello multiculturalista**: sotto la corona inglese erano praticate una molteplicità di religioni, da quelle riconducibili nell'alveo del Cristianesimo all'Islam, dall'Induismo al Buddhismo, al Sikhismo. Un pluralismo religioso che si riscontra ancora oggi in Gran Bretagna, in particolare nelle sue metropoli. A Londra, una delle capitali più multiculturali del pianeta, nel 2016 è stato eletto attualmente amministrato da un sindaco di dichiarata fede islamica.

8. La libertà religiosa in Italia

La nostra Costituzione sancisce il diritto alla libertà religiosa in più occasioni e secondo diverse sfaccettature. In primo luogo troviamo l'*articolo 3*, dedicato al **principio di uguaglianza**: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, e nessuna discriminazione è ammessa per motivi religiosi. Ciò significa che tutti sono liberi di scegliere quale culto professare senza subire alcun privilegio o svantaggio (libertà religiosa positiva), e sono altrettanto liberi di non professare alcuna religione, aderendo all'ateismo o all'agnosticismo (libertà religiosa negativa). In linea con questi principi, l'*articolo 8* afferma che «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge». Rispetto all'art. 3, che prende in considerazione la posizione dei singoli fedeli, l'art. 8 riguarda la posizione delle confessioni religiose in quanto tali nei confronti della legge.

Ma poiché la libertà religiosa sarebbe incompleta se non si accompagnasse al diritto di professare liberamente il proprio credo, ecco che interviene l'*articolo 19*. Questa norma riguarda la modalità con cui le persone possono vivere e manifestare la propria fede, attraverso riti, cerimonie e attività di propaganda. E dunque tutti possono professare liberamente la propria fede, sancisce la Costituzione, «in qualsiasi forma, individuale o associata»; i credenti di tutte le fedi hanno anche il diritto di fare propaganda religiosa e di esercitare il proprio culto in privato o in pubblico, sempre che non si tratti di «riti contrari al buon costume».

FISSA I CONCETTI IMPORTANTI

1 A quando risale la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite?

- A 1868. C 1948.
B 1929. D 1989.

2 Qual è la prima Carta costituzionale a regolare il rapporto tra libertà religiosa e istituzioni?

- A La Costituzione italiana.
B La Costituzione USA.
C La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
D Lo Statuto dell'Unione Europea.

3 Per Walzer, si parla di religione «genuinamente civile» quando le cerimonie dello Stato

- A sono consacrate in un luogo di culto.
B non richiamano alcun tipo di religione.
C pur essendo laiche, sono interpretate come espressione religiosa oltre che politica.
D pur richiamando una data religione, rimangono aperte a un'interpretazione puramente politica.

4 Il modello assimilazionista tende a

- A evitare la presenza di riferimenti religiosi di qualsiasi tipo nei luoghi pubblici.
B assicurare la libertà di esternare riferimenti religiosi di qualsiasi tipo nei luoghi pubblici.
C promuovere l'utilizzo di riferimenti religiosi universali che si possano applicare a qualsiasi credo.
D vietare l'uso di riferimenti religiosi diversi da quelli della religione di Stato nei luoghi pubblici.

5 Il modello multiculturalista tende a

- A evitare la presenza di riferimenti religiosi di qualsiasi tipo nei luoghi pubblici.
B assicurare la libertà di esternare riferimenti religiosi di qualsiasi tipo nei luoghi pubblici.
C promuovere l'utilizzo di riferimenti religiosi universali che si possano applicare a qualsiasi credo.
D vietare l'uso di riferimenti religiosi diversi da quelli della religione di Stato nei luoghi pubblici.

6 Secondo l'articolo 8 della Costituzione italiana

- A tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.
- B tutti i cittadini possono professare liberamente la propria fede.
- C nessuna religione è riconosciuta ufficialmente dallo Stato.
- D tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

7 Secondo l'articolo 19 della Costituzione italiana

- A tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.
- B tutti i cittadini possono professare liberamente la propria fede.
- C nessuna religione è riconosciuta ufficialmente dallo Stato.
- D tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

USA LE PAROLE GIUSTE

Spiega il significato delle parole sottolineate presenti nel testo. Aiutati con un dizionario o cerca in Rete.

- 1 Le persecuzioni per motivi di credo appartengono ancora al nostro presente, così come gli atti terroristici compiuti in nome del fondamentalismo religioso.
- 2 Le democrazie costituzionali contemporanee sono accomunate dal pieno riconoscimento della libertà religiosa.
- 3 Lo spazio pubblico deve essere neutro, libero dall'esibizione di qualsiasi simbolo o indumento che identifichi l'appartenenza religiosa, come la kippah ebraica o il crocifisso.
- 4 Sotto la corona inglese erano praticate una molteplicità di religioni, dal Cristianesimo all'Islam, dall'Induismo al Buddhismo, al Sikhismo.

FAI UN PASSO IN PIÙ

Abbiamo visto come la libertà religiosa contenga anche un versante «negativo», cioè il diritto a non professare alcuna fede e a non subire condizionamenti religiosi.

Il caso

In anni recenti ha fatto molto discutere un caso sorto in provincia di Padova e arrivato fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. La madre di due ragazzi che frequentavano la scuola media locale si rivolse ai giudici per far rimuovere il crocifisso appeso sulla parete dell'aula dei suoi figli. A suo giudizio, la quotidiana esposizione al simbolo cristiano era un'indebita forma d'indottrinamento degli alunni, soprattutto quelli di fede non cristiana o non credenti. In prima battuta la Corte di Strasburgo le diede ragione affermando che la presenza del crocifisso era «una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione». Ma la sentenza definitiva ha capovolto quella di primo grado: l'esposizione del crocifisso non viola la libertà di religione perché non determina un'attività di indottrinamento religioso, essendo semmai un segno della tradizione e del costume italiano.

Il dibattito

Discuti il caso rispondendo alle seguenti domande:

- 1 A tuo giudizio, quale delle due opposte tesi sostenute dalla Corte di Strasburgo è più in linea con il principio di libertà religiosa?
- 2 Si può affermare che un simbolo religioso come la croce possa avere, a seconda dei contesti, un messaggio non religioso (per es. artistico, culturale, o semplicemente decorativo/estetico, come dimostra l'appropriazione di parte delle grandi firme della moda)?
- 3 Si può dire che la rimozione del crocifisso (e di ogni altro simbolo religioso) dalle aule scolastiche rispecchi il concetto di laicità "alla francese"?